

VISTO l'art. 13 della Finanziaria 2003 (Legge n. 289/02), che prevede la possibilità per gli Enti Locali, attraverso propri atti, di escludere o ridurre sanzioni ed interessi su somme loro dovute purché entro un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione degli atti stessi, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

VISTO il D.Lgs. 267/00, art. 42, comma 2, il quale disciplina la competenza specifica del Consiglio Comunale riguardo l'approvazione di norme di carattere tributario;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della legge sull'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla Pubblicità, per le insegne inferiori ai 5 mq, i contribuenti, causa la poca informazione e partecipazione da parte dell'Ufficio, hanno interpretato tale disposizione in modo esteso, considerando esenti tutte le tipologie di impianti per gli anni successivi al 2002;

TENUTO CONTO che l'Ufficio è solo ora in grado di poter contestare ai contribuenti i mancati adempimenti tributari in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e, di conseguenza indirizzare i contribuenti verso una maggiore sensibilizzazione all'obbligo del pagamento di un'imposta dovuta sulla pubblicità effettuata ai sensi del D.Lgs. 507/93;

VALUTATO inoltre che un eventuale definizione agevolata dell'imposta accertata, comporterebbe per l'Amministrazione un minor aggravio legato ad un minor numero di contenziosi e ad una maggiore rapidità nella chiusura della procedura di liquidazione, nonché di adeguamento della banca dati;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

Di approvare i principi che regolamentano la definizione agevolata per il pagamento della Imposta Comunale sulla pubblicità per gli anni 2005 e precedenti ai sensi dell'art. 13 legge 289/2002 (Finanziaria 2003), relativamente agli impianti pubblicitari ubicati sul territorio comunale, accertati o meno, come di seguito indicato:

- a) I soggetti passivi della Imposta Comunale sulla Pubblicità che, alla data del 01/10/2005, non abbiano presentato la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 507/93 ovvero abbiano presentato la citata dichiarazione con dati infedeli relativamente alle superfici dei propri impianti pubblicitari, ovvero non abbiano versato entro il 31 gennaio di ogni anno quanto dovuto a titolo di ICP, indipendentemente dalla notifica o meno dell'avviso di accertamento, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e precedenti, mediante atto spontaneo di adesione;
- b) L'adesione spontanea comporta l'inapplicabilità della sanzione per omessa e infedele denuncia, per omesso e tardivo versamento, nonché degli interessi moratori eventualmente maturati, fermo restando il pagamento per intero dell'imposta dovuta.
- c) Il contribuente che intende addivenire alla definizione agevolata, deve presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di esecuzione della presente delibera, copia della ricevuta di versamento dell'imposta dovuta, senza sanzioni e interessi, sul C/C n. 51326007 intestato a Comune di Anzio Servizio di Tesoreria, indicando come causale "definizione agevolata ICP anno _____", unitamente alla comunicazione contenente l'espressa indicazione della volontà di fruire della definizione agevolata;

- d) Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, siano divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, per versamento effettuato ovvero per definizione di eventuali controversie tributarie.
- e) La presente deliberazione diverrà esecutiva a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.